



Città di Chioggia città d'arte.

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Servizio Demanio Turistico

Dirigente: Ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: Geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉ ennio.zambon@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: Pescarini Giorgio - ☎ 041 5534028 - ✉ giorgio.pescarini@chioggia.org

Pratica nr. 39

N° Reg. 17/2019

Chioggia 7 A GIU 2019

Oggetto: Autorizzazione gestione – art. 52 – comma 4° e 5°- L. R. n° 33/02.

Concessionario: Ditta: Tiozzo Brasiola Enio, Vicolo Dalia n.ro 9/a – Chioggia (VE), CF: TZZNEI60H10C638J.

Gestore: Soc. BAGNI MIKY s.n.c. di Boscolo Bragadin Michele & c, via Ausonia n.1 – Chioggia (VE), P.IVA 03841060274.

IL DIRIGENTE

Vista:

- l'istanza protocollo n.ro 18861 inoltrata in data 05.04.2019 e successive integrazioni prot.n.ro 23904/2019 presentata dalla ditta Tiozzo Brasiola Enio, Vicolo Dalia n.ro 9/a – Chioggia (VE), CF: TZZNEI60H10C638J, titolare di concessione demaniale marittima n.ro 4S/2017, per l'occupazione di una zona demaniale marittima turistica di mq.2.172,47 ad uso turistico, sita in località Sottomarina-Comune di Chioggia (VE) a sud del Lungomare Adriatico all'ingresso dello stabilimento balneare denominato Granso Stanco, al fine di autorizzare la gestione della seguente attività "*area scoperta ad uso parcheggio*", - a favore del seguente soggetto giuridico: Ditta: BAGNI MIKY s.n.c. di Boscolo Bragadin Michele & c, via Ausonia n.1 – Chioggia (VE), P.IVA 03841060274;

Visto:

- Il contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo, redatto dal Notaio Caputo Alessandro in data 15.04.2019;

Vista:

- la delibera di CC n. 77/12 e s.m.i di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche – ricreative;
- La Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;
- il Decreto Sindacale n.ro 02 del 16.01.2019;

AUTORIZZA





Città di Chioggia *città d'arte*

- per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 52 comma 4° e 5°- L. R. n° 33/02, il concessionario Ditta Tiozzo Brasiola Enio, Vicolo Dalia n.ro 9/a – Chioggia (VE), CF: TZZNEI60H10C638J, titolare di concessione demaniale marittima n.ro 4S/2017, per l'occupazione di una zona demaniale marittima turistica di mq.2.172,47 ad uso turistico, sita in località Sottomarina-Comune di Chioggia (VE) a sud del Lungomare Adriatico all'ingresso dello stabilimento balneare denominato Granso Stanco, ad affidare la gestione della attività “*area scoperta ad uso turistico/parcheggio*” a favore del seguente soggetto giuridico: Ditta BAGNI MIKY s.n.c. di Boscolo Bragadin Michele & c, via Ausonia n.1 – Chioggia (VE), P.IVA 03841060274, legale rappresentante Boscolo Bragadin Michele nt. il 26.08.1985 a Chioggia (VE), per la stagione Balneare anno 2019.

Prima dell'inizio dell'attività di cui sopra, l'istante dovrà munirsi di ogni altro parere/nulla osta o autorizzazione previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta sin d'ora manlevata da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

1. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione provvedimenti “autorizzazioni e concessioni art. 23”, del sito web dell'ente;
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento , né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
3. che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
4. che il presente atto non è soggetto a notifica.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
-Ing. Stefano Penzo-